

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Aggiornato il 31/05/2021



Documento sulle rendite

PRIAMO (di seguito definito FONDO PENSIONE) ha stipulato:

in data 16.01.20 con **UnipolSai S.p.A.**, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita UnipolSai) una convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione) che ha decorrenza dal 20.01.2020 e durata fino al 30.06.2025.

Di seguito sono riportate le principali clausole.

ART. 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La Convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati") che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all'art. 2 della Convenzione.

Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, l'erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:

- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile (opzione A):** è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia (opzione B):** è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 5 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi cinque anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia (opzione C):** è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. **Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.**
- **Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile in misura pari al 60%, 70%, 80% o 100% (opzione D):** è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. **L'erogazione termina con il decesso del beneficiario.**
- **Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con controassicurazione decrescente in caso di decesso dell'assicurato (opzione E):** è la rendita che prevede un pagamento immediato al pensionato finché in vita ma garantisce la restituzione, ai beneficiari indicati dal pensionato, del capitale che rimane dopo il decesso del pensionato. Il capitale è pari alla differenza, se

positiva, fra il premio versato dal contraente per la posizione individuale e il prodotto fra la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero di rate scadute.

- **Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza (copertura Long Term Care, opzione F):** è la rendita che può essere richiesta esclusivamente da aderenti fino a 70 anni e che prevede il pagamento immediato al pensionato ma garantisce, nel caso in cui nel corso del suo godimento il pensionato diventi non autosufficiente per il compimento degli atti quotidiani di vita (alzarsi da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, mangiare da solo eccetera) il raddoppio della rendita iniziale secondo le condizioni stabilite nel contratto. L'opzione è condizionata dalla preventiva valutazione da parte della Compagnia, che può rifiutarne l'assunzione della sola opzione F. In tal caso, l'aderente può richiedere una delle altre tipologie di rendita.
3. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato ad UnipolSai, al netto delle imposte, per i coefficienti indicati nelle Tabelle disponibili sul Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it, con i criteri ivi previsti, in funzione dell'opzione di rendita scelta.
 4. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 3, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nel Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it; in particolare, per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico 0%.
 5. A scelta dell'aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.

ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

Convenzione con UnipolSai

1. UnipolSai si impegna a corrispondere all'Assicurato o se del caso al diverso Beneficiario le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall'aderente all'atto dell'inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui all'articolo 4 della Convenzione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato ad UnipolSai.
3. UnipolSai, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l'importo della prestazione assicurata.

Art. 3 - Basi demografiche e coefficienti di trasformazione

1. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia al Fascicolo informativo messo a disposizione sul sito www.fondopriamo.it

Art. 4 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, del D.lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.

2. In caso di versamento del premio da parte del contraente oltre il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di decorrenza di cui al precedente comma 1, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
3. L'erogazione della rendita vitalizia cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest'ultimo attivate.

Art. 5 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della Convenzione con UnipolSai non ammettono valore di riscatto.

Art. 6 - Trattamento fiscale

Al trattamento fiscale complessivo della rendita, ad eccezione delle prestazioni LTC, concorrono i regimi previsti nei diversi periodi di accumulazione dei versamenti e dei risultati finanziari conseguiti; in via indicativa, è possibile schematizzare come segue:

- Periodo 1: fino al 31.12.2000;
- Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- Periodo 3: dal 1.1.2007
- Rendimenti finanziari

Periodo 1

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo ammontare. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 2

L'ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l'aderente abbia percepito altri redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.

Periodo 3

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita, corrispondente contributi versati e dedotti in fase di contribuzione è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

Rendimenti finanziari

Con decorrenza 01.07.2014 sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; rimane confermata la misura del 12,50% sui rendimenti derivanti da investimenti in titoli di stato italiani e assimilati, come previsto dal DL n.66\2014. La misura dell'imposta sostitutiva sui rendimenti annui maturati fino al 31.12.2011 è del 12,50%, mentre per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2014 è del 20%.

AVVERTENZA:

PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIO O NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO REPERIBILE SUL SITO DEL FONDO (www.fondopriamo.it)